



Comune

Castell'Arquato



Comune

Lugagnano Val d'Arda



Comune

Morfasso



Comune .

Vernasca

Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda"

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 2014 - Castell'Arquato – Pc -

DETERMINAZIONE N. 145
DEL 04.09.2020

OGGETTO: realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – pagamento 1° SAL Finale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta CAMANINI S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153. Codice CUP: C64J17000000005; Codice CIG: 7793448CBB

L'anno 2020, il giorno 04 del mese di settembre nel proprio ufficio, il sottoscritto geom. Andrea Vioni, in qualità di Responsabile Unico del procedimento per il progetto di cui all'oggetto, nominato con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Montani dell'alta Val d'Arda n. 22 del 15.11.2017 e autorizzazione del comune di Castell'Arquato con delibera di Giunta n. 32 del 10.02.2018;

Richiamati:

- L'art. 107 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- L'art. 192 del TUEL, secondo il quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che deve contenere, tra l'altro, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato in G.U. del 19/04/2016 n. 91 S.O.);

Visti i seguenti atti:

- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 21 del 18.10.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si decideva di:
 1. partecipare al bando indetto dall'ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti sportivi, presentando un progetto unitario che comprenda i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso ai fini della qualificazione e valorizzazione del patrimonio sportivo;
 2. conferire incarico alla società di ingegneria Promoter S.r.l. di Piacenza, secondo i patti e le condizioni contenute nel disciplinare di incarico allegato, con la condizione che, in caso non ammissione del progetto al finanziamento, saranno riconosciute, alla società incaricata, le sole spese generali sostenute valutate forfettariamente in € 6.000,00;

- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 141 del 25/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 72 del 28/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 82 del 14/11/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 23 del 15.11.2017, con la quale si approvava il progetto definitivo, in linea tecnica, dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 16 del 04.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 6 del 28.01.2018 e n 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 1 del 06.02.2019, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Determina n. 37 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si avviava il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere elettriche – OG 1", per l'importo a base d'asta di € 469.289,03 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) e dell'art. 95 comma 4) lettera a) del D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016;
- Determina n. 44 del 23.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere civili – OG 1" alla ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 offerente ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta fissato in € 469.289,03 del 5,13 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 445.214,50 oltre ad € 4.720,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 449.934,50 oltre oneri fiscali al 10 %;
- consegna lavori, effettuata in via d'urgenza, in data 26.02.2019;
- richiesta di subappalto della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), pervenuta in data 19.04.2019 prot. n. 2210, con la quale comunicava di voler affidare alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 –

29121 Piacenza (PC) i lavori di scavi e demolizioni opere edili in genere per un importo complessivo di € 50.000,00;

- Determina n. 92 del 08.05.2019, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si autorizzava il subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 50.000,00 oltre oneri fiscali (di cui € 49.000,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza);
- richiesta di integrazione al subappalto, autorizzato con determinazione n. 92 del 08.05.2019, della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), pervenuta in data 30.01.2020 prot. n. 762, con la quale comunicava di voler integrare il precedente subappalto affidando alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) ulteriori lavorazioni per un importo complessivo di € 48.000,00 (di cui € 47.520,00 per lavori ed € 480,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo complessivo di subappalto pari ad € 50.000,00;
- Determina n. 31 del 11.02.2020, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si autorizzava l'integrazione di subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 98.000,00 (di cui € 50.000,00 autorizzati con determinazione n. 92 del 08.05.2019 ed € 48.000,00 attuali), comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre oneri fiscali;
- Contratto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T avente ad oggetto la realizzazione degli "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – categoria OG1 per un importo complessivo di € 449.934,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre oneri fiscali per legge;

Vista la richiesta pervenuta in data 14.02.2020 prot. n. 1117 da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) con la quale chiede, ai sensi dell'art. 107 comma 2 (secondo periodo) del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), la risoluzione del contratto senza alcuna indennità, in quanto ritiene vi siano state sospensioni dei lavori superiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione degli stessi richiamando i seguenti atti:

- Sospensione parziale dei lavori, come da verbale del RUP in data 04.03.2019, riguardante i lavori previsti a Morfasso e nei campi sportivi di Castell'Arquato e Lugagnano Val d'Arda;
- Ripresa parziale dei lavori, come da verbale del RUP in data 03.06.2019, riguardante i lavori previsti nei campi sportivi di Lugagnano Val d'Arda e Castell'Arquato;
- Sospensione parziale n. 2, come da verbale del direttore dei lavori in data 14.06.2019, redatto su disposizione del RUP a seguito di richiesta del Sindaco del comune di Lugagnano Val d'Arda per definire e predisporre una variante al progetto;

Vista altresì la nota integrativa pervenuta in data 20.02.2020 prot. n. 1226, ad integrazione della precedente comunicazione di cui sopra, con la quale la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) dichiarava, in caso di benevolo accoglimento della richiesta di risoluzione del contratto sopra descritto, di ritenersi soddisfatta con la liquidazione delle opere eseguite e della restituzione della polizza fideiussoria presentata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e di non avere null'altro a cui pretendere a qualsiasi titolo per il contratto oggetto di rescissione;

Richiamata la comunicazione del RUP alla direzione dei lavori con la quale dispone che venga redatto lo stato di consistenza dei lavori svolti dalla ditta CAMANINI S.r.l. con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) sino al 15.03.2020, nonché l'attestazione di regolare o corretta esecuzione degli stessi finalizzato alla liquidazione di quanto sino ad ora realizzato;

Vista la determinazione n. 55 del 09.04.2020, a firma del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si determina la risoluzione consensuale del contratto in data 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T avente ad oggetto la realizzazione degli "Interventi di valorizzazione di miglioramento,

efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi”, nei Comune di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso – categoria OG1 per un importo complessivo di € 449.934,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre oneri fiscali dando atto che la risoluzione del citato contratto avviene consensualmente fra l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda e la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alle seguenti condizioni:

1) - l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, rientra in possesso delle aree sulle quali insiste l’opera, come individuate nella documentazione di progetto richiamata negli allegati nel citato contratto d’appalto e risultanti dal redigendo stato di consistenza. Per sua parte, la ditta Camanini S.r.l., procederà all’immediato ripiegamento del cantiere di lavoro ed allo sgombero delle aree, con relative pertinenze, presso le quali il cantiere stesso risulta allestito;

2) - con la sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale entrambe le parti riconoscono di non avere reciprocamente nulla altro a che pretendere per qualunque possibile causale relativa ai lavori di che trattasi e svolti. In particolare, l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda e la ditta Camanini S.r.l. attestano che, come da atti contabili (conto finale) sottoscritti dal rappresentante legale della ditta Camanini S.r.l. senza l’apposizione di alcuna riserva, dalla Direzione Lavori e dal R.U.P., l’importo delle opere eseguite è integralmente corrispondente ai lavori svolti dalla ditta appaltatrice, con ciò significando che allo stato attuale risulta esclusivamente tale credito per la ditta medesima in relazione a quanto eseguito e contabilizzato così come anche per l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda allo stato attuale risulta come unico credito con la ditta Camanini S.r.l. in relazione a quanto eseguito, contabilizzato e oggetto di liquidazione, conseguentemente si dà atto che non residuano a carico delle parti oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato dei vincoli contrattuali fatto salvo eventuali vizi e/o difetti delle opere eseguite che dovessero emergere nel periodo di garanzia stabilito dalle vigenti norme;

Richiamata la delibera della Giunta Unione n. 09 del 29.04.2020, con la quale prendeva atto:

- della richiesta della ditta Camanini S.r.l. di risolvere, in modo consensuale, contratto d’appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T relativo ai lavori di realizzazione “Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi”, nei Comune di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso” con la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 fra l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda e la ditta Camanini S.r.l.;
- della determinazione n. 55 del 09.04.2020, a firma del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si determina la risoluzione consensuale con la quale si determina la risoluzione consensuale del contratto in data 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T avente ad oggetto la realizzazione degli “Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi”, nei Comune di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso – categoria OG1 per un importo complessivo di € 449.934,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre oneri fiscali dando atto che la risoluzione del citato contratto avviene consensualmente fra l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda e la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alle seguenti condizioni:
 - 1) - l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, rientra in possesso delle aree sulle quali insiste l’opera, come individuate nella documentazione di progetto richiamata negli allegati nel citato contratto d’appalto e risultanti dal redigendo stato di consistenza. Per sua parte, la ditta Camanini S.r.l., procederà all’immediato ripiegamento del cantiere di lavoro ed allo sgombero delle aree, con relative pertinenze, presso le quali il cantiere stesso risulta allestito;
 - 2) - con la sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale entrambe le parti riconoscono di non avere reciprocamente nulla altro a che pretendere per qualunque possibile causale relativa ai lavori di che trattasi e svolti. In particolare, l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda e la ditta Camanini S.r.l. attestano che, come da atti contabili (conto finale) sottoscritti dal rappresentante legale della ditta Camanini S.r.l. senza l’apposizione di alcuna riserva, dalla Direzione Lavori e dal R.U.P., l’importo delle opere eseguite è integralmente corrispondente ai lavori svolti dalla ditta appaltatrice, con ciò significando che

allo stato attuale risulta esclusivamente tale credito per la ditta medesima in relazione a quanto eseguito e contabilizzato così come anche per l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda allo stato attuale risulta come unico credito con la ditta Camanini S.r.l. in relazione a quanto eseguito, contabilizzato e oggetto di liquidazione, conseguentemente si dà atto che non residuano a carico delle parti oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato dei vincoli contrattuali fatto salvo eventuali vizi e/o difetti delle opere eseguite che dovessero emergere nel periodo di garanzia stabilito dalle vigenti norme;

Visti i seguenti atti:

- determina n. 68 del 30 aprile 2020, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si provvedeva al pagamento alla ditta CAMANINI S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 della somma di € 140.500,00 al netto di iva, del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute dello 0,5 % per infortuni;
- determina n. 132 del 03.08.2020 con la quale si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22.06.2020 dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori, dal quale si evince che tutte le lavorazioni sono state eseguite regolarmente;

Vista la fattura n. 3/P del 07.08.2020, presentata dalla ditta CAMANINI S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 a titolo di saldo per i lavori eseguiti di cui all'oggetto;

Accertata la regolarità del DURC della ditta CAMANINI S.r.l., con sede in con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO);

Ritenuto di poter provvedere al pagamento della somma residua finale pari ad € 781,04 oltre oneri fiscali al 10 % (trattenuta dello 0,5 % per infortuni e arrotondamenti), a titolo di saldo dei lavori eseguiti dalla ditta CAMANINI S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153;

Atteso pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

per quanto riportato in narrativa

Di provvedere alla liquidazione della somma finale, pari ad € 859,14 oneri fiscali compresi al 10 %, alla ditta CAMANINI S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153, a titolo di saldo dei lavori di cui all'oggetto come da contabilità precedentemente approvata;

Di provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria definitiva prestata dalla ditta CAMANINI S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 relativa appunto all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

Di imputare la relativa spesa di €. 859,14 all' intervento 20620102/1 – voce: "Interventi di impiantistica sportiva comunale ed intercomunale" del Bilancio annualità 2018;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Di dare atto altresì che con successivi atti si provvederà alla risoluzione del contratto, nonché al pagamento delle somme residue previo approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori sino ad ora eseguiti;

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Il Responsabile Unico del Procedimento

geom. Andrea Vioni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vioni".